

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICEVIMENTO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, DEI RELATIVI CONTROLLI E DELLA GESTIONE DEL CATASTO INFORMATICO REGIONALE APE, DI SEGUITO DENOMINATO “SERVIZIO APE”

Tra:

- l'ing. Elena Caprotti, nata a Varese il 03/03/1975, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, domiciliata per la carica in Trieste, Via Carducci, n. 6, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “Regione FVG” o l'“Amministrazione regionale”),

e

- l'arch. Piero Mauro Zanin, nato a Cellino San Marco il 27/06/1964, Direttore Generale di FVG Energia S.p.A. (di seguito la “Società” o “FVG Energia”), con sede a Udine, Viale Duodo, n. 5, codice fiscale, n. iscrizione registro imprese CCIAA PN-UD e P.IVA 02431160304, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Società stessa,

Congiuntamente le “Parti”

PREMESSO

1. che in attuazione della deliberazione 25 settembre 2015, n. 1867 della Giunta regionale, con decreto del direttore centrale ambiente ed energia 4 novembre 2015 n. 1917, sono state affidate ad Insiel S.p.A. (di seguito “INSIEL”) alcune funzioni precedentemente in capo all'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile (di seguito “ARES”), a seguito della sua liquidazione;
2. che con deliberazione 18 novembre 2016, n. 2194, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione con INSIEL per la definizione del servizio di ricevimento degli attestati di prestazione energetica, dei relativi controlli e della gestione del catasto informatico regionale APE;
3. che in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 “Disposizioni regionali per la transizione energetica”, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a trasformare UCIT S.r.l. nella società per azioni denominata FVG Energia, avente quale unico socio la Regione FVG, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e di transizione energetica del territorio regionale;
4. che ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale 29 novembre 2022, n. 18, FVG Energia è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione FVG, che lo esercita nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in materia di esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. che l'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 ha attribuito a FVG Energia, tra le altre, le seguenti competenze:
 - la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
 - l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

- la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL;
6. che il quadro normativo nazionale in tema di attestazione della prestazione energetica è basato sui seguenti provvedimenti:
 - a) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e s.m.i.;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, recante “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” e s.m.i.;
 7. che ai sensi dell’art. 5 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015, recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, le regioni e le province autonome al fine dell’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori definiscono piani e procedure di controllo, in coerenza con l’art. 5 del DPR 16 aprile 2013, n. 75;
 8. che ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:
 - a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
 - b) sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 9. che ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005;
 10. che nelle more del completamento del quadro normativo e regolatorio di riferimento e dell’approvazione dei suddetti piani e procedure di cui all’art. 5 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 da parte dell’Amministrazione regionale, l’attività di controllo in carico a FVG Energia è limitata ai soli aspetti formali come meglio disciplinato all’art. 14 della presente Convenzione;
 11. che vi è quindi la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione tra l’Amministrazione regionale ed FVG Energia per la definizione delle modalità di esecuzione delle attività di cui all’art. 3 (“Oggetto”), nonché dei relativi aspetti tecnici ed economici.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione si intende per:
 - a. Catasto informatico regionale degli APE (di seguito denominato "Catasto CENEDfvg"): il sistema informativo che consente:
 - 1) il deposito e la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE);
 - 2) la visualizzazione e l'accesso da parte di soggetti abilitati agli APE registrati anche ai fini dei successivi controlli;
 - 3) la visualizzazione di report di tipo statistico sugli APE depositati anche al fine di alimentare la banca dati nazionale (SIAPE) come previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
 - 4) la trasmissione dei dati al SIAPE ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
 - b. Registro particolare: registro informatico di particolari tipologie di atti o documenti; nell'ambito della pubblica amministrazione è previsto ai sensi dell'articolo 53, comma 5 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - c. Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
 - d. Soggetti abilitati: soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
 - e. Sito Web APE: pagine Web reperibili sul sito istituzionale di FVG Energia.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra le Parti e l'insieme delle attività previste dall'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (denominate "Servizio APE"):
 - la ricezione, la registrazione e il deposito degli APE;
 - l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità degli APE;
 - la gestione del Catasto CENEDfvg, a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL;
 - attività di formazione e informazione sulla certificazione energetica e sull'efficienza energetica degli

edifici, anche tramite newsletter;

- archiviazione della documentazione cartacea pervenuta dal 1° dicembre 2015 al 1° marzo 2018;
- consulenza per i tavoli tecnici nazionali.

2. La Società si impegna a svolgere il Servizio APE secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Dalla presente Convenzione sono esclusi i seguenti servizi professionali:
 - a) archiviazione della documentazione cartacea ricevuta prima del 1° dicembre 2015;
 - b) digitalizzazione della documentazione cartacea pervenuta prima della data di sottoscrizione della presente Convenzione;
 - c) ogni altro servizio non esplicitato dall'art. 3.

ART. 5 - RESPONSABILITA'

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione. La Società non potrà effettuare altre attività che non siano specificamente finalizzate o funzionali a quelle delegate dalla Regione FVG.
2. La Società si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 6 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile alla scadenza, previa rinegoziazione del rapporto fra le Parti.

ART. 7 - LIVELLI E STANDARD DELL'ATTIVITA' DELEGATA

1. Con riferimento alle attività affidate con il presente atto, la Società si assume inoltre gli ulteriori obblighi di:
 - a) conformare la propria attività alle vigenti disposizioni di legge sulla privacy e la sicurezza dei dati personali;
 - b) sviluppare tutte le iniziative volte a garantire la massima informazione ai cittadini-utenti in merito alle modalità di gestione, a indirizzi e riferimenti, alle disposizioni legislative e a quant'altro necessario a ridurre al minimo gli eventuali disagi a carico della cittadinanza;
 - c) rispettare i Regolamenti che la Regione FVG adotterà per lo svolgimento dell'attività nonché ogni altra indicazione che la Regione FVG vorrà impartire in merito.
2. Ai fini del controllo analogo, la Società è tenuta a:
 - a) garantire un livello di informazioni adeguato e coerente con l'obbligo di rendicontazione nei confronti della Regione FVG delle attività oggetto del presente atto;

- b) predisporre ogni altra necessaria ed idonea documentazione tecnica e/o amministrativa relativa al servizio in oggetto a semplice richiesta della Regione FVG.

ART. 8 - CODICI DI COMPORTAMENTO

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori le regole, le procedure ed i principi contenuti nel D.P.R. N. 62/2013 e, per quanto applicabili, nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ART. 9 - AFFIDAMENTI A TERZI

1. La Società potrà avvalersi di terzi per lo svolgimento dell'attività delegata di cui al presente atto solo per l'esecuzione in outsourcing di alcune specifiche particolari attività, rimanendo vietato in generale l'affidamento dell'attività stessa a terzi.
2. Anche a seguito di affidamento a terzi di singole attività, la Società dovrà ugualmente garantire il rigoroso rispetto delle disposizioni e degli obblighi assunti con la presente convenzione, rimanendo comunque unica responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività delegate.

ART. 10 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. La Società è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 11 - IMPEGNI A CARICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

1. La Regione FVG si obbliga a non affidare ad altri soggetti attività rientranti, anche in parte, fra quelle oggetto della presente Convenzione né a svolgerla direttamente.
2. La Regione FVG si impegna altresì ad agevolare il miglior espletamento dell'attività da parte della Società adottando tutti i provvedimenti necessari in tal senso (es. collegamento all'anagrafe e ad altre banche dati a disposizione dello stesso) e curando tutti gli adempimenti connessi ai propri compiti istituzionali nel minor tempo possibile.

ART. 12 - CORRISPETTIVI

1. Il Servizio APE si intende remunerato ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 e nei limiti delle risorse stanziare a tal fine.

ART. 13 - RESPONSABILI OPERATIVI DELLA CONVENZIONE

1. Per gli obblighi e le attività regolamentate dalla presente convenzione, le parti individuano quali responsabili operativi per la Regione FVG il Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile e per la Società il Direttore Generale che

eventualmente potranno delegare alcuni compiti specifici delle rispettive competenze a personale di propria fiducia.

ART. 14 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. L'attività di controllo sugli APE in carico a FVG Energia è limitata ai soli aspetti formali fino al completamento del quadro normativo e regolatorio di riferimento e dell'approvazione dei piani e delle procedure di cui all'art. 5 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015.

ART. 15 – AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del presente articolo le espressioni Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento, Trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati e Dati Personali hanno il significato di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR").
2. Lo svolgimento del Servizio APE comporta il trattamento, da parte di FVG Energia per conto della Regione, dei dati personali di interessati di cui la Regione FVG stessa è Titolare (di seguito, "Dati Personali"). Ai fini del presente incarico, il Responsabile tratterà tutti i dati personali connessi al Servizio delegato, e in particolare: dati anagrafici e di contatto di proprietari/committenti e certificatori energetici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapiti); dati identificativi professionali dei certificatori (iscrizione albi/ordini, firma digitale); dati catastali e indirizzi degli immobili certificati.
3. FVG Energia dichiara di possedere l'esperienza, le competenze tecniche e le risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Regione FVG ("Titolare") affida a FVG Energia, che accetta, l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso alle attività oggetto del Servizio APE, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
5. FVG Energia ("Responsabile") è tenuta a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività di sua competenza, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare riportate nei successivi commi e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.
6. Il Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati), dovrà individuare e adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali;
 - b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;

- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali; in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
7. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo privacy@certregione.fvg.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "*Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679*", adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.
8. Il Responsabile s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.
9. Il Responsabile, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai Dati Personali ed alle procedure e tecnologie usate dal Responsabile nel trattamento degli stessi, si impegna ad effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.
10. Il Responsabile è tenuto a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.
11. Il Responsabile si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "*Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento*", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.
- Il Responsabile si impegna, in particolare, a:

- a) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- b) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- c) comunicare periodicamente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- d) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- e) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto disposto nel suddetto provvedimento.

12. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

13. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire al Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGDP.

14. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla suddetta normativa e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente contratto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile tramite comunicazione scritta da inviarsi al Responsabile con 10 giorni lavorativi di preavviso.

15. Il Responsabile si impegna altresì a:

- a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
- b) collaborare, se richiesto dalla Regione, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;
- c) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto;
- d) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.

16. Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori responsabili, per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente atto, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile stesso, in particolare in relazione alle misure di sicurezza. A tal fine il Responsabile si impegna a darne previa comunicazione al Titolare per l'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 28, comma e, del RGDP.

17. Il Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.
18. Il Titolare non potrà addebitare al Responsabile – a qualsiasi titolo – alcuna somma o penale in relazione a sanzioni comminate a carico del Titolare ai sensi del Regolamento che non siano esclusivamente riferibili all’ambito delle attività sotto il diretto controllo del Responsabile.
19. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne la Regione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità esclusivamente a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina nell’ambito delle attività sotto il suo diretto controllo.
20. Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
21. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione e nel presente atto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e nel presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e dell’Unione europea pertinenti, nonché, per gli aspetti contrattuali e di responsabilità, al Codice Civile.
22. L’incarico di Responsabile decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione dalle Parti e avrà validità per tutta la durata della stessa. Il Responsabile, all’atto della scadenza della presente Convenzione o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all’immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.
23. Tenuto conto che INSIEL è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali connessi all’erogazione dei servizi oggetto del *“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla società Insiel S.p.A.”*, i dati raccolti nel catasto CENEDfvg, di cui la Regione è Titolare, sono interamente a disposizione anche di INSIEL.
24. Resta inteso che il presente incarico non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, conosciuti nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione, in conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018.
2. Le Parti danno atto di essersi trasmesse le rispettive informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 17 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, le Parti, di comune accordi, dichiarano competente esclusivamente il foro di Udine.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ing. Elena Caprotti

Direttore del Servizio transizione energetica

Per FVG Energia S.p.A.

Arch. Piero Mauro Zanin

Direttore generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.